

Ricorso obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



03722/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Raffaele FRASCA

dott. Lina RUBINO

dott. Antonietta SCRIMA

dott. Marco DELL'UTRI

dott. Augusto TATANGELO

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Oggetto:

OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ad. 24/10/2019 C.C.

R.G. n. 22986/2018

Rep. C.I.

Cass. 3722

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22986 del ruolo generale
dell'anno 2018, proposto

da

Concetta I

(C.F.:

)

rappresentata e difesa dall'avvocato

(C.F.:

)

-ricorrente-

nei confronti di

Carlo (C.F.:

)

rappresentato e difeso dall'avvocato

(C.F.:

)

-controricorrente-

nonché

**BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: non indicato), in perso-
na del legale rappresentante *pro tempore***

-intimato-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1924/2018, pubblicata in data 14 giugno
2018 (notificata in data 28 giugno 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 24 ottobre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Rilevato che:

Carlo ha promosso l'esecuzione forzata - nelle
forme del pignoramento presso terzi - nei confronti di Concet-

Abilla

ta sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. La debitrice esecutata ha proposto opposizione.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, qualificata l'opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'ha dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente.

Ricorre la I sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il .

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 2, c.p.c. e ha chiesto l'assegnazione del ricorso alla Sezioni Unite ai sensi dell'art. 376, comma 2, c.p.c. e dell'art. 139 disp. att. c.p.c.. L'istanza è stata disattesa dal Primo Presidente della Corte, che ha confermato l'assegnazione a questa Sezione.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 cpc 1° comma n. 3*».

Secondo la ricorrente, la propria opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Occorre in primo luogo rilevare che la ricorrente si limita a censurare l'erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di primo grado, ma non chiarisce in che termini tale erronea qualificazione le avrebbe determinato un concreto pregiudizio. Ciò determina un oggettivo difetto di specificità della censura, che ne impedisce in radice l'esame nel merito.

In ogni caso, si tratta di una censura che non potrebbe avere alcun concreto rilievo ai fini della decisione della controversia in termini favorevoli alla ricorrente.

Dalla trascrizione del contenuto dell'atto di opposizione, operato dalla stessa ricorrente (cfr. pag.10/11 del ricorso) emerge in effetti che, in realtà, questa aveva proposto due distinte opposizioni: a) una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo contestato l'esistenza di un titolo esecutivo nei propri confronti (ciò in quanto il titolo esecutivo si era formato, a suo dire, in danno di un'altra, diversa, persona fisica); b) una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo altresì contestato l'irregolare notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici allo stesso.

Il tribunale ha qualificato correttamente e deciso esclusivamente questa seconda opposizione (cfr. a pag. 1, righe finali e pag. 2 della sentenza impugnata, là dove si afferma che era stata esclusivamente eccepita dalla debitrice esecutata l'irregolare notificazione del pignoramento), dichiarandola inammissibile perché tardivamente proposta.

Ha invece del tutto omesso di prendere in considerazione, di qualificare e di decidere l'altro motivo di opposizione, effettivamente qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: non si tratta cioè di una erronea qualificazione di un unico motivo di opposizione, ma di una radicale omissione di pronuncia in relazione ad uno dei diversi



motivi di opposizione avanzati dalla debitrice (basti considerare che il tribunale neanche riferisce della censura diretta a contestare l'efficacia soggettiva del titolo esecutivo in quanto emesso in danno di un diverso soggetto e che la decisione finale contiene solo una dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'opposizione, statuizione neanche concepibile per una opposizione all'esecuzione).

Orbene, per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la qualificazione del tribunale è corretta, onde la presente censura non potrebbe ritenersi in nessun caso fondata (mentre la concreta decisione assunta in ordine alla suddetta opposizione agli atti esecutivi è oggetto dei successivi motivi del ricorso).

Per quanto poi riguarda l'opposizione all'esecuzione, in relazione alla quale è ravvisabile – come già rilevato – non una erronea qualificazione della domanda, ma una completa omissione di pronuncia, le censure contenute nel motivo di ricorso in esame non sembrano specificamente dirette a denunciare un siffatto vizio. In ogni caso, se anche le si potesse intendere in tale ultimo senso, esse sarebbero comunque inammissibili, dal momento che l'impugnazione del vizio di omissione di pronuncia sul motivo di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto essere proposta con l'appello e non con il ricorso straordinario per cassazione (cfr. in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01: *«in tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denuncia di omessa pronuncia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione»*; in senso so-



stanzialmente conforme: Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01).

È infine appena il caso di osservare che, in relazione ai principi di diritto fin qui esposti, non sussiste alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte e che pertanto, come del resto già chiaramente statuito dal Primo Presidente, non sussistono i presupposti per la rimessione del ricorso alla Sezioni Unite.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 479, 3 comma, 480, 2 comma, e 543, 1 comma, cpc, in relazione all'art. 137 cpc. e art. 6 c.c. comma 3, ai sensi dell'art. 360 Cpc, 1 comma n. 3».

Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 480, 1 comma, e 482 cpc. in relazione agli artt. 156, 3 comma, e 160 cpc, ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 3, cpc».

Con il quarto motivo si denuncia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ch'è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1 comma n. 5, cpc».

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso hanno ad oggetto il merito della decisione adottata dal tribunale in relazione all'opposizione agli atti esecutivi, con la quale era stata dedotta l'irregolarità della procedura esecutiva per insanabili vizi di notificazione dell'atto di pignoramento e degli atti prodromici allo stesso.

I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infatti tutti inammissibili, in quanto non colgono e, di conseguenza, non contengono alcuna diretta critica alla effettiva *ratio decidendi* posta alla base del provvedimento impugnato.

Il tribunale, qualificata l'opposizione diretta a contestare la regolare notificazione degli atti sopra indicati come opposizione agli atti esecutivi, non l'ha affatto decisa nel merito, ma ne ha ravvisato l'inammissibilità, per la sua tardiva proposizione (è

appena il caso di osservare che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in merito alla possibile sanatoria del vizio di irregolare notificazione di un atto, anche esecutivo, per il raggiungimento del suo scopo, risultano del tutto ultronee nell'ottica della decisione, non svolgendo di fatto alcun concreto rilievo ai fini della statuizione finale, che è di mera inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardivamente proposta, non di sua infondatezza).

Le censure contenute nei motivi di ricorso in esame non contengono dunque alcuna censura in ordine alla effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La ricorrente non allega in alcun modo che la sua opposizione agli atti esecutivi sarebbe stata in realtà proposta tempestivamente, ma si limita ad esporre una serie di argomentazioni volte in definitiva a sostenere la fondatezza nel merito di essa.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Esse vanno distratte in favore del procuratore della parte controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge valore dichiarato: €

Si oppone
lo unilaterale
M

52.000,00), con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Battista.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-
getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi-
bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*,
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il
versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-
corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a
norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2019.

Il presidente
Raffaele FRASCA

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 FEB 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA